

D.g.r. 25 marzo 2019 - n. XI/1435

Determinazione dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni provinciali agli interventi estrattivi in fondi agricoli di cui al comma 2 bis dell'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava» in attuazione della legge regionale 6 dicembre 2018 n. 17. Integrazione della d.g.r. n. 295 dell'8 luglio 2005

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 8 agosto 1998, n. 14, «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava» e successive modificazioni;
- la l.r. 6 dicembre 2018, n. 17, «Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018»;

Visto l'art. 36 della l.r. 14/98, «Interventi estrattivi in fondi agricoli», e, in particolare:

- il comma 2, così come modificato dall'art. 21, comma 1, lettera c), della l.r. 6 dicembre 2018, n. 17;
- il comma 2 bis, che, al primo periodo, dispone che la Giunta regionale stabilisce i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2;

Rilevato che per perseguire finalità di maggiore semplificazione, nonché efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la l.r. 17/2018, ha modificato il citato comma 2 dell'art. 36, eliminando la previsione che obbligava le Amministrazioni provinciali a richiedere, per potere rilasciare le autorizzazioni agli interventi estrattivi in fondi agricoli, un parere tecnico alla Regione;

Richiamato l'art. 3, comma 2, e l'art. 4, comma 4, della l.r. 14/98, che demandano le funzioni di indirizzo e di coordinamento alla Giunta regionale, impegnandola a emanare criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni delegate;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 295 dell'8 luglio 2005, «Determinazione dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni provinciali agli interventi estrattivi in fondi agricoli di cui al comma 2bis dell'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava»;
- n. 11345 dell'8 febbraio 2010, «Revisione dei criteri e delle procedure per la formulazione del parere preventivo per le autorizzazioni agli interventi estrattivi in fondi agricoli di cui al comma 2 dell'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava» e successive modifiche e integrazioni», che, al punto 4, individua i criteri per l'espressione del parere regionale relativo agli interventi in argomento, per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività estrattiva;

Visto il parere n. XI/1 del 13 marzo 2019 del Comitato tecnico regionale per le attività estrattive di cava di cui all'art. 34 della l.r. 14/98, favorevole all'integrazione dei criteri, per il rilascio delle autorizzazioni provinciali agli interventi estrattivi in fondi agricoli di cui al comma 2 bis dell'art. 36 della l.r. 14/98, riportati nell'allegato A) alla presente deliberazione;

Ritenuto di integrare i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni provinciali agli interventi estrattivi in fondi agricoli previste dalla citata d.g.r. n. 295 dell'8 luglio 2005, in attuazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 1 lettera c), della l.r. 17/2018, così come riportato nell'allegato A) parte integrante alla presente deliberazione;

Ritenuto altresì che non si applica la d.g.r. n. 11345 dell'8 febbraio 2010 dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 64/2018 e pubblicato sul BURL del 28 luglio 2018, ed in particolare il punto Ter.09.02.191 «Aggiornamento della disciplina e della pianificazione delle attività estrattive ed effettuare una reale valutazione del fabbisogno effettivo di materiale che sia fatta su base regionale, dando priorità al riuso del materiale, nell'ottica dell'economia circolare»;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di integrare i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni provinciali agli interventi estrattivi in fondi agricoli, previste dalla citata d.g.r. n. 295 dell'8 luglio 2005, in attuazione dall'art.

21, comma 1 lettera c), della l.r. n. 17/2018, così come riportato nell'allegato A) parte integrante alla presente deliberazione;

2. che non si applica la d.g.r. n. 11345 del 10 febbraio 2010 dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di disporre che i criteri e le procedure di cui al precedente punto 1) si applicano alle domande di autorizzazione presentate alle amministrazioni provinciali il giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario
Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ALLEGATO A

DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PROVINCIALI AGLI INTERVENTI ESTRATTIVI IN FONDI AGRICOLI DI CUI AL COMMA 2BIS DELL'ART. 36 DELLA L.R. 8 AGOSTO 1998, N. 14 «NUOVE NORME PER LA DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA» IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2018 N.17. INTEGRAZIONE DELLA DGR N. 295 DELL' 8 LUGLIO 2005.

(art. 36 della l.r. 8 agosto 1998, n.14, modificato dal comma 1.c) della l.r. 6 dicembre 2018, n. 17)

1 Premessa

La legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 - "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava", all'articolo 36, commi 1 e 2, detta disposizioni in materia di attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli e, in particolare, al comma 2, assoggetta ad autorizzazione provinciale quelle attività che comportino asportazione di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola, con un rapporto tra materiali ricavati e superficie escavata superiore a 500 mc per ettaro.

Il sopra citato comma 2 originariamente prevedeva che le autorizzazioni provinciali in argomento fossero rilasciate previa acquisizione di un parere tecnico, fornito dai competenti uffici regionali entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intendeva favorevole. Per gli aspetti inerenti la disciplina generale delle attività estrattive, tale parere era rilasciato sulla base dei criteri individuati al punto 4 dell'allegato A alla d.g.r. n. 11345 del 10 febbraio 2010.

Per perseguire finalità di maggiore semplificazione, nonché efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la legge regionale 6 dicembre 2018, n. 17, "Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018", ha modificato il citato comma 2 dell'articolo 36, eliminando la previsione che obbligava le Amministrazioni provinciali a richiedere, per potere rilasciare le autorizzazioni in argomento, un parere tecnico, non vincolante, alla Regione. La modifica introdotta, inoltre, prevede che le autorizzazioni provinciali agli interventi in argomento avvengano sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2bis del citato articolo 36.

Il presente documento integrerà i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni agli interventi estrattivi in fondo agricolo previsti con d.g.r. n. 295 del 8 luglio 2005, con quelli originariamente previsti nella citata d.g.r. n. 11345 del 10 febbraio 2010.

2. Criteri integrativi per il rilascio dell'autorizzazione agli interventi estrattivi in fondi agricoli

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione provinciale e della Città metropolitana agli interventi estrattivi in fondi agricoli, il punto 3 dell'Allegato A) alla d.g.r. n. 295 del 8 luglio 2005 è integrato come segue:

"L'autorizzazione non è consentita inoltre, nei casi in cui:

- il volume di materiale da commercializzare sia superiore a 50.000 mc; la limitazione potrà essere superata qualora il materiale proveniente dall'intervento estrattivo nel fondo agricolo sia utilizzato per la realizzazione di opere pubbliche anche d'interesse locale;
- l'area interessata sia inserita negli Ambiti Territoriali Estrattivi di cui all'art. 6 della l.r. 14/1998;
- l'area interessata non sia considerata agricola dal Piano di Governo del Territorio."